



Via Ponte di Tappia, 82 – 80133– Napoli
Tel.: 081.9226806 – segreteria@biologicacampania.it – segreteria@pec.biologicacampania.it

**DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL 19. OTTOBRE 2022**

Oggetto: Indizione delle elezioni per la prima costituzione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise.

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Antonietta Foggiano, nominata con d.m. 12 ottobre 2022

PREMESSO CHE:

- con d.m. 23 marzo 2018 sono stati costituiti gli 11 Ordini dei biologi territoriali e, fra questi, l'Ordine dei biologi della Campania e del Molise;
- con il medesimo d.m. 23 marzo 2018 è stato nominato, fra gli altri, il Commissario straordinario nella persona del dr. Vincenzo Piscopo;
- il Commissario straordinario dell'Ordine dei biologi della Campania e del Molise, dopo aver approvato il relativo regolamento, con determina n. 6 del 4 ottobre 2022, ha indetto le elezioni per la prima costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dell'ente;
- malgrado la competenza estesa a due intere Regioni, l'elevato numero di iscritti (ben 9.365) e le particolari caratteristiche geografiche del territorio, il Commissario straordinario ha stabilito che le elezioni si tenessero fisicamente ed esclusivamente nella sede di Napoli;
- tale scelta è stata valutata dal Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in aperto contrasto con lo spirito dell'art. 2, comma 5, del d. lgs. C.p.S. n. 233/1946, ai sensi del quale: "Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche";

CONSIDERATO CHE

- il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi ha, più in particolare, con delibera n. 1085 del 5 ottobre 2022 evidenziato che:

a) la predetta norma, pur prevedendo la facoltà e non l'obbligo di istituire più sedi delle elezioni, introduce un principio rispetto al quale orientare i provvedimenti di indizione delle elezioni, che è quello di garantire la piena **accessibilità** al voto *“in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche”*;

b) a ciò deve aggiungersi che il DM 15 marzo 2018 ha espressamente introdotto, all'art. 1, comma 4, la possibilità che le elezioni si svolgessero con modalità telematiche;

c) l'Ordine nazionale dei biologi, nello spirito delle suindicate norme, è intervenuto sul regolamento elettorale adottato ai sensi dell'art. 9 del citato DM 15 marzo 2018 (regolamento elettorale che è stato oggetto di un articolato contenzioso ma che, nel doppio grado di giudizio, ha resistito alle censure dei ricorrenti), individuando, da un lato, in maniera estremamente rigorosa i requisiti minimi di sicurezza delle piattaforme telematiche che gli Ordini territoriali dovranno utilizzare per lo svolgimento delle elezioni da remoto e, dall'altro, stabilendo che *“... al fine di garantire piena accessibilità al voto in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche di ciascun Ordine dei biologi, i commissari straordinari, per garantire che le elezioni si svolgano in più sedi ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d. lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, come modificato dall'art. 4 della legge n. 3 del 2018, provvedono, per ciascuna sede individuata, alla convocazione delle assemblee elettorali in giornate distinte da individuare nei 5 (cinque) giorni antecedenti la data della votazione in prima convocazione...”*;

d) se si considera che gli Ordini delle altre professioni sanitarie hanno, per lo più, dimensione provinciale, davvero non si vede come in un Ordine strutturato addirittura su due intere Regioni - la Campania e il Molise - si possa ritenere soddisfatta l'esigenza di garantire la piena accessibilità al voto limitando lo svolgimento delle elezioni in un'unica sede fisica, distante centinaia di chilometri, ad esempio, dalla costa Adriatica del Molise e finanche priva di collegamenti diretti su rotaie (sempre per portare un esempio, i tempi medi di collegamento tra Napoli e Termoli con mezzi pubblici si aggirano attorno alle 5/6 ore);

e) in ogni caso, il Commissario straordinario, con la determina di indizione delle elezioni motiva la sua scelta reputando non essere consentito dalla disciplina vigente né la previsione di più sedi elettorali né la possibilità di svolgere le elezioni da remoto;

f) la determina premette, anzitutto, circostanze di fatto addirittura non rispondenti al vero: non esistono, infatti, contrariamente a quanto in essa si legge, *“sentenze del TAR che annullano in parte qua alcuni provvedimenti adottati dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi”*, tenuto conto che la sentenza del T.a.r. Lazio-Roma n. 1497/2022 è stata integralmente annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6771 del 1° agosto 2022. A ciò si aggiunga che da ultimo il Tar Lazio, con ordinanza n. 5701/2022, ha anche respinto l'istanza cautelare proposta contro la delibera n. 1032/2022, con cui erano state apportate delle modifiche al regolamento inerenti alle modalità di eventuale svolgimento delle elezioni in modalità telematica;

g) con delibera del 28 settembre 2022, infine, il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto opportuno rivedere, in via definitiva, l'impianto del regolamento elettorale, alla luce delle circostanze sopravvenute e delle pronunce del giudice amministrativo che lo hanno interessato, soprattutto per ciò che concerne l'aspetto relativo allo svolgimento delle elezioni in più sedi ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d. lgs. C.p.S. n. 233/1946, come modificato dall'art. 4 della legge 3/2018;

h) tale ultima delibera è stata regolarmente inviata al Commissario straordinario dell'Ordine dei biologi della Campania e del Molise, con la conseguenza che egli era tenuto al suo rispetto. Diversamente, avrebbe dovuto impugnarla dinanzi alla competente autorità giurisdizionale;

i) anche solo per il fatto di essersi scientemente discostato dal regolamento elettorale approvato dall'Ordine nazionale dei biologi, ad oggi pienamente valido ed efficace, il Commissario straordinario ha esposto l'esito delle elezioni a impugnazione quasi certa – esattamente all'opposto di quanto avrebbe inteso scongiurare – per un grossolano profilo di violazione del regolamento stesso e, in ogni caso, del principio dettato dall'art. 2, comma 5, del d. lgs. C.P.S. n. 233/1946;

- con successive note inviate al Ministero della Salute, l'Ordine nazionale dei biologi ha, altresì, evidenziato quanto segue:

1) nella determina si dubita che la legge consenta lo svolgimento delle elezioni *da remoto*, limitandosi a consentirne la celebrazione in via *telematica*; ad avviso del Commissario straordinario, dr. Vincenzo Piscopo, si tratterebbe di due modalità distinte (il voto telematico consisterebbe, in sostanza, nella sola possibilità di utilizzare dei *device* al seggio) e la seconda non contemplerebbe la prima; si tratta di una ricostruzione del tutto apodittica e smentita, a tacer d'altro, dall'art. 31-bis del d.Ll n° 137/2020 convertito, con modificazioni, con Legge n° 176/2020 che, al comma 2, prevede che *“Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione del voto ... Il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottare, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi”*;

2) in ogni caso, nel regolamento elettorale, all'art. 5, commi 11 e 12, è ben specificato che: *“11. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, del DM Salute 15 marzo 2018, i commissari straordinari possono ricorrere a piattaforme informatiche che consentano il voto **da remoto**, conformi ai principi generali e alle disposizioni tecniche previste dalle Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 9, e che diano, in ogni caso, ampia e comprovata garanzia di sicurezza.*

12. L'individuazione delle modalità di espressione del voto telematico è demandata ad appositi regolamenti dei Ordini territoriali che, oltre a rispettare quanto stabilito al comma 11, soddisfino i seguenti requisiti minimi:

a) lo svolgimento delle operazioni di voto telematiche deve essere affidata ad un operatore di mercato specializzato ed indipendente rispetto all'Ordine, da selezionare all'esito di apposita procedura a evidenza pubblica, che a sua volta deve procedere alla designazione di una persona fisica quale referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica;

b) il sistema informatico fornito dall'operatore economico selezionato deve possedere almeno le seguenti caratteristiche:

1) contiene l'elenco degli aventi diritto al voto e l'elenco dei candidati per l'elezione telematica, compilati e consegnati dall'Ordine nei termini e con i dati previsti dalla normativa regolante le elezioni;

2) prevede una procedura che imponga l'uso di almeno tre password diverse e tra loro obbligatoriamente combinate per l'accesso al sistema di voto telematico, che vengono consegnate, contestualmente all'inizio delle operazioni di voto, dall'operatore economico che gestisce il sistema informatico: la prima al presidente del seggio elettorale; la seconda al segretario del seggio elettorale; la terza al referente tecnico designato ai sensi della precedente lettera a);

3) consente l'attivazione e la disattivazione del voto telematico nei giorni e negli orari stabiliti per la votazione esclusivamente mediante l'utilizzo delle tre password di cui sopra;

4) impone il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto tramite specifiche funzioni che devono garantire: la verifica dell'identità dell'elettore mediante utilizzo combinato di codice fiscale e di password trasmessa dal referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2 a mezzo posta elettronica certificata oppure mediante utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure mediante utilizzo di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure mediante utilizzo di sistemi equiparabili a questi ultimi; l'accertamento della presenza dell'avente diritto al voto nell'elenco di cui al precedente numero 1); il controllo che il votante non abbia precedentemente espresso il voto; la rilevazione dell'esercizio del voto da parte dell'elettore;

5) prevede la consegna di una scheda per l'espressione del voto, che, dopo la esplicita conferma del voto espresso, deve essere conteggiata per l'elezione e per il rilascio di apposita ricevuta al votante a mezzo posta elettronica certificata;

6) impone che il voto sia espresso una sola volta dall'avente diritto entro la definitiva chiusura delle votazioni;

7) consente l'accesso al sistema da parte del seggio elettorale esclusivamente per la verifica del numero dei votanti per accertare il raggiungimento dei quorum di voto per le singole convocazioni, ma non per l'estrapolazione di risultati parziali, fino al momento in cui non venga effettuata la chiusura definitiva di tutte le votazioni;

8) prevede che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo combinato delle password di cui al precedente numero 2), sia eseguita la chiusura definitiva del sistema per garantire il salvataggio criptato dei dati al termine di ciascuna giornata, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum, e impedendo qualsiasi ulteriore accesso almeno per i 180 giorni successivi alla proclamazione dei risultati, salvo che per consentire, nei casi previsti dalla legge, l'accesso agli atti della procedura funzionale

all'eventuale impugnazione delle elezioni da parte degli aventi diritto o intervengano espressi provvedimenti amministrativi e/o giudiziali;

9) rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli aventi diritto al voto e della segretezza del voto, assicurando la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software in modalità disgiunte ed inaccessibili, la garanzia di integrità dei dati, la criptazione dei dati ed il backup di sicurezza di tutte le operazioni;

10) consente la decodificazione dei dati criptati esclusivamente al termine delle votazioni mediante apposito tool consegnato al presidente del seggio elettorale dal referente tecnico designato ai sensi della precedente lettera a);

11) garantisce che il voto possa essere espresso su più sistemi operativi e su varie tipologie di device”;

3) nella individuazione di tali specifiche si sono prese a riferimento piattaforme già utilizzate in competizioni elettorali da altri ordini professionali (ad es. dei Medici);

4) la scelta del Commissario straordinario di indire le elezioni in un'unica sede elettorale rende anche materialmente impossibile l'espressione del diritto di voto da parte di tutti gli iscritti;

5) il corpo elettorale dell'Ordine dei biologi della Campania e del Molise è, infatti, costituito da 9.365 iscritti;

6) il seggio, per ogni convocazione, sarà aperto per quattro giorni e per 8 ore al giorno;

7) ipotizzando la predisposizione di tre cabine elettorali e immaginando un tempo medio per l'espressione di ciascun voto di 3 minuti (tempo che include l'attività di riconoscimento, l'espressione del voto per il Consiglio direttivo e per il Collegio dei revisori e l'inserimento delle schede nelle due urne) - si tratta di un'ipotesi, dunque, molto ottimistica – potrebbero votare non più di 60 elettori all'ora; quindi 480 elettori al giorno e, in definitiva, fino a un massimo di 1.920 elettori. Se anche si predisponessero 6 cabine elettorali potrebbero, dunque, al massimo, votare 3.840 elettori;

8) ma, come si è detto, il corpo elettorale dell'Ordine dei biologi della Campania e del Molise è costituito da 9.365 iscritti;

9) a una larga parte degli elettori, dunque, non solo non è garantita la piena accessibilità al voto in violazione dell'art. 2, comma 5, del d. lgs. C.p.S. n. 233 del 1946 ma sarebbe neanche fisicamente preclusa la possibilità di esercitarlo in concreto;

RILEVATO CHE

- sulla base delle indicazioni provenienti dalla delibera n. 1085 del 5 ottobre 2022 e dalle ulteriori missive inviate dall'Ordine nazionale dei biologi, il Ministro della Salute, con decreto 12 ottobre 2022, ha stabilito di sostituire, nel ruolo di Commissario straordinario, il Dr. Vincenzo Piscopo con la sottoscritta dr.ssa Antonietta Foggiano;

CONSIDERATO CHE

- la decisione del Ministero poggia, evidentemente, sulle condivisibili considerazioni contenute nei suindicati atti dell'Ordine nazionale dei biologi in relazione alle gravi criticità connesse alla scelta del Commissario straordinario di far svolgere le elezioni presso un unico seggio;
- tale scelta, per tutte le suindicate motivazioni, che si condividono appieno, appare gravemente violativa del principio di cui all'art. 2, comma 5, del d. lgs. C.p.S. n. 233 del 1946 e, in ogni caso, del regolamento elettorale approvato dall'Ordine nazionale dei biologi;

RILEVATO CHE

- al fine di garantire la più ampia accessibilità al voto da parte di tutti gli aventi diritto a eleggere gli organi dell'Ordine dei biologi della Campania e del Molise, con

determina del 14 ottobre 2022, pertanto, a firma dello scrivente Commissario straordinario, si è stabilito:

- di annullare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241:

1) il *Regolamento per le elezioni per la prima costituzione degli organi dell'Ordine dei biologi della Campania e del Molise*;

2) la determina n. 6 del 4 ottobre 2022, recante "*Indizione delle elezioni per la prima costituzione degli Organi dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise. Elaborazione del regolamento elettorale, secondo le vigenti disposizioni di Legge*" e il conseguente avviso di convocazione di assemblea per le elezioni e la prima costituzione degli organi dell'Ordine dei biologi della Campania e del Molise nonché tutti gli atti connessi;

- di riservarsi, con separati provvedimenti, l'adozione degli atti necessari alla nuova indizione delle elezioni per la prima costituzione degli Organi dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise;

TENUTO CONTO CHE

- sulla base della particolare estensione territoriale dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise, del numero di aventi diritto al voto (ben 9.365) e delle particolari condizioni geografiche del territorio, la scelta più aderente al principio di cui al citato art. 2, comma 5, del d. lgs. C.p.S. n. 233 del 1946 pare quella di ricorrere, così come previsto dall'art. 1, comma 4, del d.m. 15 marzo 2015 e dall'art. 31-*bis*, commi 2 e 3, del d.l. 137/2020, al voto telematico da remoto, così come del resto si sono già orientati 9 Ordini territoriali su 11;
- con determina del 18 ottobre 2022 è stato approvato il Regolamento sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali in modalità telematica da remoto dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise;

CONSIDERATO CHE

- è necessario, pertanto, indire le elezioni per la prima costituzione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise;

VISTO

- lo schema di Avviso di convocazione delle assemblee elettorali per il quadriennio 2022-2025 per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Dei Revisori dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise;

VISTI

- la legge 24 maggio 1967, n. 396 ("*Ordinamento della professione di biologo*");

- la legge 11 gennaio 2018, n. 3 ("*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2018, n. 25;

- il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ("*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*"), ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla legge n. 3/2018;

- il d.m. 15 marzo 2018 (*“Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitari”*);
- il d.m. 23 marzo 2018 (*“Ordinamento della professione di biologo”*), e s.m.i. e, segnatamente, il d.m. 12 ottobre 2022;
- il Regolamento per lo svolgimento della prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi e della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, come definitivamente approvato dal Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi con delibera n. 1058 del 28 settembre 2022;
- il Regolamento sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali in modalità telematica da remoto dell’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise approvato con determina del Commissario straordinario del 18 ottobre 2022;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di indire le elezioni per la prima costituzione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise nelle seguenti date:
 - **prima convocazione (quorum: 2/5 degli aventi diritto)** nei giorni **12, 13 e 14 novembre**, dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
 - **seconda convocazione (quorum: 1/5 degli aventi diritto)** nei giorni **19, 20 e 21 novembre** ore 10.00 alle ore 19.00
 - **terza convocazione (quorum: qualsiasi sia il numero dei votanti)** nei giorni **26, 27 e 28 novembre** dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
- di approvare il relativo avviso di indizione, allegato alla presente per formarne parte integrante;
- di inviare l’avviso di convocazione delle assemblee elettorali per il quadriennio 2022-2025 per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Dei Revisori dell’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise a tutti i **9.365** aventi diritto al voto (comunicazione ONB n. 74716 del 21-09-2022);
- di inviare la presente determina al Ministero della Salute, all’Ordine nazionale dei biologi e agli uffici al fine di darne la massima diffusione.

ORDINE DEI BIOLOGI
DELLA CAMPANIA E DEL MOLISE
 Il Commissario Straordinario
Dr.ssa Antonietta Foggiano
Dr.ssa Antonietta Foggiano

